



## **FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020**

Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione Legale

Obiettivo Nazionale ON 3 – Capacity building- lettera j) Governance dei servizi- Qualificazione del sistema di tutela sanitaria

Progetto BE.COM-ER – Benessere di Comunità in Emilia-Romagna - Azioni in rete per una comunità accogliente (PROG-2810)

### **L'accesso dei cittadini stranieri ai servizi territoriali**

*Aspetti normativi e sanitari durante il Covid-19 e tutela dei soggetti fragili*

Formazione base T.U.I. 286/1998; Ravenna 03 maggio 2021

Andrea Caruso

U.O. Politiche per l'Immigrazione e la Cooperazione Decentrata

[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)

# D.Lgs 286/1996

- ✓ Titolo I - Principi generali (Artt. 1-3)
- ✓ Titolo II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato (Artt. 4-20 bis)
- ✓ Titolo III- Disciplina del lavoro (Artt. 21-27-sexies)
- ✓ Titolo IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori (Artt. 28-33)
- ✓ Titolo V - Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale (Artt. 34-46)
- ✓ Titolo VI - Norme finali (Artt. 47-49)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Ambito di applicazione

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Art.3

## Politiche migratorie

- ▶ 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) sono annualmente definite, (...) sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. (...) I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

## Articolo 4

### Ingresso nel territorio dello Stato

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione(...)

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero (...)

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 5

## Permesso di soggiorno

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico (...)

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, (...) al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso (...)

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo (...) **Non è richiesto il versamento del contributo** per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



## Segue Art.5

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 6

## Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite (...) Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito (...) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (...)

1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

- a) **permesso di soggiorno per protezione speciale**, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) **permesso di soggiorno per calamità**, di cui all'articolo 20-bis;
- c) **permesso di soggiorno per residenza elettiva**, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- d) **permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide**, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
- e) **permesso di soggiorno per attività sportiva**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
- f) **permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
- g) **permesso di soggiorno per motivi religiosi**, di cui all'articolo 5, comma 2;
- h) **permesso di soggiorno per assistenza di minori**, di cui all'articolo 31, comma 3;
- h-bis) **permesso di soggiorno per cure mediche**, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





## Segue Art.6

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Iscrizione anagrafica

Regolamento anagrafico 223/1989, Artt.:

7 comma 3 Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (trascorsi 6 mesi dalla scadenza possono essere cancellati dall'anagrafe della popolazione residente)

14 comma 1 Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Particolare situazione riguardante i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

Il 6 novembre 2006, nella risposta ad un quesito rivolta al Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito internet del Ministero, nella rubrica "L'esperto risponde", si legge che:

*Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1, lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare". Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici*

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Dal Decreto 113/2018 al 130/2020

- ▶ Il decreto 113/2018 modificando l'art 4 del D.Lgs 142/2015 stabiliva che: Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- ▶ Sono intervenute al riguardo numerose sentenze di Tribunali e da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza 186/2020 dichiarando incostituzionale tale norma
- ▶ Il decreto 130/2020 ripristina in pratica la situazione antecedente consentendo nuovamente l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 5 - bis

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno

In alcune circostanze il cittadino straniero può essere iscritto all'anagrafe anche prima del rilascio effettivo del primo permesso di soggiorno:

1. Quando ha fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro (circolare 16 del 2 aprile 2007)
2. Quando ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (circolare 43 del 2 agosto 2007)
3. Quando è al seguito di un familiare cittadino dell'Unione Europea, come definito dall'art. 2 del D.Lgs 30/2007 ed è in possesso di ricevuta di carta di soggiorno come familiare di citt. UE
4. Al richiedente asilo ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs 142/2015

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



## Articolo 9

# Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

- 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



COMUNE DI RAVENNA

## Segue Art. 9

- ▶ 1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale (...) reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”
- ▶ 1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1 (...)
- ▶ 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato (...)
- ▶ 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana (...)
- ▶ 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale (...)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Chi non può farne richiesta

- ▶ 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
  - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  - d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione
- ▶ 4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Revoca

- ▶ 7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
  - a) se è stato acquisito fraudolentemente;
  - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
  - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
  - d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
  - e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Disposizioni di carattere umanitario

## Articolo 18

### Soggiorno per motivi di protezione sociale

- ▶ 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art. 18

- ▶ 3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (...)
- ▶ 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso (...)
- ▶ 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Art. 18-bis

## Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica

- ▶ 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art.18-bis

- ▶ 1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo (...) Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi
- ▶ 3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1
- ▶ 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 19

## Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili

- ▶ 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
- ▶ 1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (...) Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Segue Art. 19

- ▶ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale .Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art. 19

- ▶ 2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
  - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
  - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
  - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
  - d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Art. 20-bis

## Permesso di soggiorno per calamità

- ▶ 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità
- ▶ 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Disciplina del lavoro (Artt. 21-27-sexies)

## Articolo 21

### Determinazione dei flussi di ingresso

- ▶ 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3 comma 4 (...)
- ▶ 4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento
- ▶ 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro (...)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 22

## Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- ▶ 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato
- ▶ 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare (...) allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
  - a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
  - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art. 22

- ▶ 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, (...) rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio
- ▶ 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
- ▶ 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti (permesso per attesa occupazione)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art. 22

- ▶ 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno
- ▶ 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
- ▶ 12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo"

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Altri ingressi per lavoro

- ▶ Art. 24 ingresso per lavoro stagionale, soggiorno per massimo 9 mesi, il comma 10 stabilisce che il lavoratore che ha svolto regolare attività per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'art. 3 comma 4
- ▶ Art. 26 Ingresso per lavoro autonomo
- ▶ Art. 27 Ingresso per in casi particolari

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

## Articolo 28

### Diritto all'unità familiare

- 1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 29

## Ricongiungimento familiare

- ▶ 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
  - a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  - b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  - c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  - d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute
- ▶ 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
  - a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa (...)
  - b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (...)
  - b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Segue Art. 29

- ▶ 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare (...) è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente (...) L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale (...) rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute
- ▶ 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
- ▶ 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
  - a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  - b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis;

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Art. 29-bis

## Ricongiungimento familiare dei rifugiati

- ▶ 1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3
- ▶ 3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 30

## Permesso di soggiorno per motivi familiari

- ▶ 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
- ▶ a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare
- ▶ b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- ▶ c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare
- ▶ d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Segue Art. 30

- ▶ 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (...)
- ▶ 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 31

## Disposizioni a favore dei minori

- ▶ 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
- ▶ 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 32

## Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età

- ▶ 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 (...) può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura (...)

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



COMUNE DI RAVENNA

# Disposizioni in materia sanitaria

## Articolo 34

### Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- ▶ 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale (...)

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale

- ▶ 2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti

- ▶ 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' LAVORATIVA:

- ▶ - LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO
- ▶ - LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE
- ▶ - MOTIVI FAMILIARI
- ▶ - AFFIDAMENTO
- ▶ - ASILO POLITICO
- ▶ - PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- ▶ - MOTIVI UMANITARI/CASI SPECIALI/PROTEZIONE SPECIALE
- ▶ - STUDIO (con visto - limite annuale di 1.040 ore - art. 14 D.P.R. 394/99)
- ▶ - ASSISTENZA MINORE
- ▶ - RICHIESTA ASILO (decorsi 60 giorni successivi alla formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale)
- ▶ - RESIDENZA ELETTIVA (senza visto: percettore di rendita Inail - Inps)
- ▶ - RICERCA SCIENTIFICA
- ▶ - PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
- ▶ - CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Segue Art. 34

- ▶ 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
  - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari
- ▶ 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 35

## Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- ▶ 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
  - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane
  - b) la tutela della salute del minore
  - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni
  - d) gli interventi di profilassi internazionale;
  - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Articolo 36

## Ingresso e soggiorno per cure mediche

- ▶ 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
- ▶ 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
- ▶ 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Ulteriori riferimenti in materia sanitaria

- ▶ Circolare 24 marzo 2000 n° 5 precisa che:
- ▶ Deve essere sottolineato che l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L.
- ▶ «In ordine alla tipologia di prestazioni previste dal terzo comma dell'art. 35 del testo unico si chiarisce che: per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



- ▶ Circolare 16 aprile 2009 Ministero della Salute, per iscrizione obbligatoria degli stranieri lavoratori titolari di permesso di soggiorno per Assistenza Minori, Ricerca Scientifica o Motivi Religiosi.
- ▶ Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Provincie Autonome»
- ▶ Circolare della RER 1516 del 30/12/13 Consente l'assistenza pediatrica di base ai minori fino a 14 anni nati da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti e la possibilità per i cittadini comunitari residenti di fare l'iscrizione volontaria al servizio sanitario
- ▶ Delibera di giunta regionale N° 00046239 del 27 giugno 2016 estende l'assistenza sanitaria da 14 a 18 anni per i minori nati da genitori irregolari

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Accoglienza SAI

- ▶ Possono fare accesso al progetto di accoglienza integrata SAI i titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli: 18, 18 bis, 19 comma 1 e 1.1 ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le clausole di esclusione dalla protezione internazionale, 19 comma 2 lett. D bis, 20 bis, 22 comma 12 quater e 42 bis
- ▶ «Accoglienza integrata» assistenza e supporto psicologico, legale e per l'integrazione con equipe multidisciplinare
- ▶ Per i richiedenti asilo servizi di primo livello, restano esclusi orientamento al lavoro e formazione professionale.
- ▶ Sistema unico di accoglienza per msna

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)



# Accoglienza Oltre la Strada

- ▶ Progetto che dà attuazione alle previsioni dell'Art. 18 T.U.I.
- ▶ Accoglienza di vittime di tratta e sfruttamento anche prive di documenti di soggiorno
- ▶ Percorso di accoglienza ed integrazione sociale
- ▶ Rivolto anche a cittadini e cittadine delle UE

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)





# Progetti di Ritorno Volontario Assistito

- ▶ Offrono la possibilità di fare rientro nel paese di origine a quanti considerano terminato il percorso migratorio, o non soddisfino più le condizioni per un soggiorno regolare in Italia.
- ▶ Normalmente offrono assistenza e consulenza prima della partenza, in termini di organizzazione del viaggio (biglietti ferroviari, aerei, documenti di viaggio), viene erogato un contributo cash per le prime spese al momento della partenza (normalmente 400 euro) ed un contributo che può arrivare a 2000 euro in acquisto di beni e servizi al momento dell'arrivo a destinazione.

Andrea Caruso  
U.O. Politiche per l'Immigrazione e la  
Cooperazione Decentrata  
[acaruso@comune.ra.it](mailto:acaruso@comune.ra.it)

